

## STATUTO

### **ART. 1 - Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione**

1. La "Fondazione Conservatorio Conservatorio di Santa Chiara di San Gimignano", costituita con atto Notaio....., ha sede in San Gimignano
2. La durata della Fondazione è illimitata.
3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione della Fondazione avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto.
4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio del Comune di San Gimignano.
5. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **ART. 2 - Scopi della Fondazione**

1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari del Conservatorio Santa Chiara, nel rispetto dei principi e dei concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione, ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori: istruzione.

### **ART. 3 - Attività della Fondazione**

1. La Fondazione opera senza fine di lucro.
2. Compito della Fondazione è di Amministrare il patrimonio dell'Ex Conservatorio, ed assistere, con il ricavato delle rendite, alunne ed alunni residenti nel Comune di San Gimignano, che abbiano frequentato la scuola Primaria e Secondaria di I° grado nell'Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano" per almeno due anni, e scuole secondarie di secondo grado, meritevoli per profitto scolastico, come da bando di concorso affisso ogni anno sulle mura cittadine.

3. L'assistenza è attuata mediante l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici .
4. Il Consiglio di Indirizzo determina ogni anno, il numero e la entità delle borse di studio e dei premi scolastici da conferire per l'anno scolastico successivo.
5. I benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili e vengono conferiti mediante concorsi per titoli indetti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Le graduatorie dei concorsi sono formate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in relazione al profitto scolastico degli aspiranti.
7. In caso di parità l'entità della borsa verrà suddivisa in parti uguali.

#### **ART. 4 - Fondo Patrimoniale**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal ricavato della vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ex Conservatorio, investito in titoli di Stato e depositato presso una cassa di Risparmio o Istituto di credito della provincia di Siena all'atto, della sua trasformazione in fondazione di diritto privato. Esso assicura il mantenimento della Fondazione senza oneri per la finanza pubblica.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:
  - eventuali avanzi di gestione;
  - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato, ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione.
4. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di

efficacia.

#### **ART. 5 - Risorse di gestione**

1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) redditi netti derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- b) eventuali avanzi di gestione;
- c) atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.

#### **ART. 6 - Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore Contabile.

#### **ART. 7 - Consiglio di Amministrazione**

1. E' formato da 5 (cinque) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni . I Consiglieri possono essere confermati una sola volta
2. Il Consiglio è così composto: il Presidente della Fondazione è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano; un Docente di scuola Primaria ed un Docente di scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo " Folgore da San Gimignano " nominati dal MIUR individuati dal collegio; un rappresentante delle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria ed un rappresentante delle famiglie degli alunni che frequentano la

scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo "Folgore da San Gimignano" designati dal MIUR

3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.
4. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra tutti i membri, dura in carica cinque anni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.
6. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
7. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Trascorso tale termine, in attesa delle nomine per l'ordinaria amministrazione viene nominato commissario ad acta il Presidente del Consiglio di Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano, in carica, con decreto del Direttore Regionale su richiesta di un Consigliere.
8. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri od il Revisore Contabile.
9. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelle di cui al punto 2. alle lettere e), f) e g) dell'articolo successivo, da assumere a maggioranza dei due terzi dei

componenti in carica.

10. Il Consiglio d'Amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

11. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'articolo 9.

#### **ART. 8 - Funzione di indirizzo e di governo**

1. Al Consiglio d'Amministrazione spetta l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.

2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio d'Amministrazione:

- a) l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- d) l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- e) la dichiarazione di impossibilità di funzionamento della Fondazione, ai sensi dell'art. 15;
- f) La nomina tra soggetti esterni al proprio seno, e la eventuale revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- g) la nomina e la eventuale revoca del Revisore Contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo, che non deve eccedere il minimo della Tariffa professionale;

- h) l'approvazione e la modifica dello Statuto;
- i) la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità.

#### **ART. 9 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, almeno otto giorni prima della data fissata.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Contabile.

4. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario, anche se non consigliere e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dal segretario.

6. Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i legali rappresentanti di coloro che abbiano contribuito alla Fondazione, a condizione che questo sia esplicitamente previsto al momento dell'accettazione del contributo o della donazione e che sia previsto nella convocazione.

#### **ART. 10 - Presidente**

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila e supervisiona sul

suo andamento generale, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative e ai terzi.

3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 11 - Funzione di Amministrazione e di Gestione**

1. La Fondazione, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione, è amministrata e gestita, per quanto di specifica competenza, dal Segretario amministrativo

#### **ART. 12 - Il Segretario amministrativo**

Il Segretario amministrativo svolge la funzione di segretario durante le riunioni del Consiglio stesso. Dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

1. predisporre gli atti amministrativi;
2. cura la formazione degli Inventari, del Progetto di Bilancio e del Rendiconto annuale dell'attività svolta;
3. cura la gestione e l'amministrazione e l'attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee tracciate dal Consiglio d'Amministrazione;
4. provvede agli acquisti e alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
5. provvede a fissare il rimborso, anche in misura forfettaria, delle

- spese sostenute dai componenti del medesimo Consiglio;
6. provvede a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione;
  7. cura l'invio, alla Amministrazione vigilante, degli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 del codice civile.

#### **ART. 13 – Revisore Contabile**

1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. Il Revisore Contabile può assistere alle adunanze del Consiglio; la sua partecipazione è obbligatoria per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall'avviso di convocazione.

#### **ART. 14 - Bilancio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile, predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, viene trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.

3. Il progetto di bilancio, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio d'Amministrazione, da convocare per l'approvazione entro il 30 aprile.

4. La relazione del Consiglio di amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del



patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

**ART. 15 - Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione**

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente, ai sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione della Fondazione.

2. L'estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.

3. La Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27 provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

**ART. 16 - Disposizione finale**

1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE A SEGUITO  
DI TRASFORMAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO  
1-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2005,  
N.250 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  
LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27.**

**Articolo 1**

**Trasformazione del Conservatorio**

**“ Ente Morale Santa Chiara”**

1. Il Conservatorio “Santa Chiara”, istituto pubblico di educazione femminile già escluso dalla Tabella 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n.1312 e trasformato con DPR n°71 del 10 gennaio 1984 in Ente Morale Santa Chiara, è trasformato ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, nella “Fondazione Conservatorio Santa Chiara”, con sede in San Gimignano, con finalità di istruzione, educazione e cultura. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**Articolo 2**

**Acquisizione della personalità giuridica di diritto privato**

1. La “Fondazione Conservatorio Santa Chiara” acquisirà la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250

convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, .361.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di cui all'articolo 4, provvede, entro quindici giorni dalla data del presente atto, ad attivare il procedimento volto all'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Dalla data di acquisizione della personalità giuridica di diritto privato la "Fondazione Santa Chiara" subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Ente Morale "Santa Chiara".

### **Articolo 3**

#### **Statuto della Fondazione**

1. La "Fondazione Conservatorio Santa Chiara" è regolata secondo l'allegato Statuto.

### **Articolo 4**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Morale S.Chiera", in carica alla data della presente trasformazione resta in carica come Consiglio di amministrazione della "Fondazione Conservatorio Santa Chiara" *fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 dello Statuto.*